



ORDO FRATrum MINORUM
PROVINCIA SICILIAE
Sanctissimi Nominis Jesu



STATUTI PARTICOLARI
Palermo 2016



ORDO FRATRUM MINORUM
PROVINCIA SICILIAE
SANCTISSIMI NOMINIS JESU

*STATUTI
PARTICOLARI*

CURIA PROVINCIALE
Convento di Terra Santa
Via Terrasanta, 79
90141 Palermo

ENTI GIURIDICI DELLA PROVINCIA

La Provincia del Santissimo Nome di Gesù dei Frati Minori di Sicilia comprende i seguenti Enti:

1. Provincia dei Frati Minori di Val Mazzara S. Benedetto, con sede in Palermo Convento di Terra Santa, Via Terrasanta n. 79, riconosciuto con R.D. del 26.11.1931, registrato alla Corte dei Conti il 17.12.1931 e trascritto al numero 243 Parte I e pag. 36 Parte II del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Palermo.

Codice Fiscale 80017010820.

2. Provincia di Valdemone S. Lucia in Sicilia, con sede in Acireale Convento S. Biagio, dei Frati Minori, riconosciuto con R.D. del 14.07.1932, registrato alla Corte dei Conti il 12.08.1932 e trascritto al numero 428 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Catania.

Codice Fiscale 81000350876.

3. Provincia del Ss. Nome di Gesù in Val di Noto dei Frati Minori, con sede in Siracusa, Convento S. Giovanni alle Catacombe, riconosciuto con R.D. del 28.07.1932, registrato alla Corte dei Conti il 23.08.1932, e trascritto al numero 36 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Siracusa.

Codice Fiscale 80000790891.

4. Provincia di Valdemone S. Agata in Sicilia, con sede in Messina Convento S. Maria degli Angeli dei Frati Minori, riconosciuto con R.D. del 07.03.1933, registrato alla Corte dei Conti l'01.04.1933 e trascritto al numero 36 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Messina.

Codice Fiscale 80003670835.

5. Provincia di Val Mazara l'Immacolata dei Frati Minori, con sede in Palermo Convento di Terra Santa, Via Terrasanta n. 79, riconosciuto con R.D. il 29.07.1933, registrato alla Corte dei Conti il 30.08.1933 e trascritto al numero 108 Parte I e pag. 261 Parte II del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Palermo.

Codice Fiscale 80017070824.

6. Chiesa ex Conventuale di S. Lorenzo in Carini (PA).

Ha lo scopo di:

- portare l'annuncio del Vangelo nella regione e nei paesi del terzo mondo;
- operare per la giustizia e la pace;
- assistere i poveri e gli immigrati;
- accogliere i giovani e gli anziani;
- promuovere la cultura tra i ceti popolari.

Oltre alle Costituzioni e agli Statuti Generali dell'Ordine, la Provincia è retta dai presenti Statuti Particolari.

T

FR. MICHAEL ANTHONY PERRY
TOTIUS ORDINIS FRATRUM MINORUM MINISTER GENERALIS
ET HUMILIS IN DOMINO SERVUS

DECRETO

Il Definitorio Generale, nella sessione del 19 settembre 2016, dopo accurato esame, ha approvato gli Statuti Particolari della Provincia del Ss. Nome di Gesù, in Italia, elaborati dal Capitolo provinciale dell'anno 2016 e presentati per l'approvazione dal Ministro Provinciale con lettera del 12 luglio 2016, a norma delle Costituzioni Generali e degli Statuti Generali dell'Ordine.

PERTANTO,
IN VIRTÙ DI QUESTO DECRETO,
APPROVO E DICHIARO APPROVATI
I SUDETTI STATUTI PARTICOLARI DELLA
PROVINCIA DEL SS. NOME DI GESÙ,
IN ITALIA,
SECONDO IL TESTO IN LINGUA ITALIANA
CHE SI CONSERVA NELL'ARCHIVIO GENERALE DELL'ORDINE.

Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dalla Curia Generale dell'Ordine dei Frati Minori, in Roma, il
12 ottobre 2016.



Fr. Michael A. Perry, OFM
Ministro Generale



Fr. Aidan McGrath, OFM
Segretario Generale



Prot. 106844 / S 379-16

FRA ALBERTO MARANGOLO
MINISTRO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DEL SS. NOME DI GESÙ
DEI FRATI MINORI DI SICILIA

DECRETO

Il Capitolo provinciale, celebrato dal 4 al 16 Aprile 2016, ha rivisto e approvato gli Statuti Particolari della Provincia.
 Il Definitorio generale, con Decreto del 12 Ottobre 2016, prot. n. 106844/S379-16, li ha approvati.

USANDO DELLE FACOLTÀ A NOI CONCESSE PER UFFICIO,
 IN VIRTÙ DEL PRESENTE DECRETO
 PROMULGHIAMO E DICHIARIAMO PROMULGATI GLI


STATUTI PARTICOLARI DELLA NOSTRA PROVINCIA

e ordiniamo che tutto quanto vi è contenuto in questi sia obbligatorio per tutti i frati della Provincia a partire dal I Novembre 2016, solennità di tutti i Santi.
 Il Signore vi benedica.

Dato dal nostro Convento di Terra Santa in Palermo
 17 Ottobre 2016




 fra Alberto M. Marangolo
 Ministro Provinciale


 fra Antonio M. Iacona
 Segretario provinciale

SIGLE ED ABBREVIAZIONI

CCGG	Costituzioni Generali
CJC	Codice di Diritto Canonico
DCG	Decisioni del Capitolo Generale 2015
Enc CEI	Diritto Complementare Italiano, Delibera 17 del 6 Settembre 1984, in Enchiridion CEI 3 1977
RFF	Ratio Formationis Franciscanae
RS	Ratio Studiorum
SSGG	Statuti Generali
SSPP	Statuti Particolari

CAPITOLO I

“Osservare il Santo Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo”

(Rb 1,1)

Art. 1

I presenti Statuti, redatti e votati dal Capitolo provinciale e approvati dal Definitorio generale, regolano quanto le CCGG e gli SSGG rimandano agli Statuti Particolari¹.

Art. 2

§1 Spetta al Capitolo provinciale redigere, approvare, interpretare, modificare, derogare, abrogare gli Statuti Particolari.

§2 Qualora sorgessero dubbi, durante il periodo intermedio da un Capitolo all'altro, spetta al Ministro provinciale con il suo Definitorio, dare l'esatta e autentica interpretazione dei presenti Statuti.

Art. 3

§1 Tutti i frati appartenenti alla Provincia sono tenuti ad osservare i presenti Statuti Particolari, secondo lo spirito delle CCGG.

§2 La dispensa da qualche articolo dei presenti Statuti, per giusta e ragionevole causa e in casi particolari anche abitualmente, è regolata dall'Art. 17 delle CCGG.

§3 Tutti i frati oltre al testo delle CCGG e degli SSGG abbiano il testo dei presenti Statuti².

¹ CCGG 16,1; 215,2; CJC 587,4.

² CCGG 12; 14; SSGG 1; CJC 578; 587,1; 598,2.

CAPITOLO II

“Spirito di orazione e devozione”

(Rb 5,2)

Art. 4

§1 Il Capitolo locale nel determinare il tempo e le circostanze della preghiera comune, lo faccia in modo che tutti i frati possano parteciparvi³.

§2 Per la celebrazione delle Lodi e dei Vespri si adotti un orario che renda possibile la partecipazione dei fedeli⁴.

Art. 5

§1 Venga favorita la concelebrazione eucaristica quotidiana, come segno e sorgente di comunione fraterna⁵.

§2 Dove non è possibile la concelebrazione Eucaristica quotidiana, il Capitolo locale abbia cura che questa si faccia almeno una volta alla settimana.

Art. 6

All'orazione mentale si dedichi almeno mezz'ora al giorno, secondo le modalità e le circostanze stabilite dal Capitolo locale⁶.

Art. 7

Tutti i frati partecipino agli Esercizi spirituali annuali della durata di cinque giorni completi⁷.

Art. 8

Tutti i frati partecipino mensilmente a una giornata di ritiro secondo le modalità indicate dal Governo della Provincia o dalla Chiesa locale⁸.

Art. 9

§1 A mensa si legga un brano della Sacra Scrittura, a cena poi si aggiunga la lettura del Necrologio della Provincia⁹.

§2 Il Capitolo locale stabilisca il modo e il tempo per la lettura comunitaria della Regola, degli scritti di San Francesco e delle Costituzioni Generali¹⁰.

³ CCGG 25; SSGG 8.

⁴ CCGG 23,3; SSGG 7.

⁵ CCGG 21,2; SSGG 7.

⁶ SSGG 9,2.

⁷ CCGG 30,2; SSGG 9,1.

⁸ CCGG 30,1; SSGG 9,2.

⁹ SSGG 11,1.

Art. 10

Il 16 aprile, anniversario della Professione del Serafico Padre S. Francesco, o il 29 novembre, anniversario dell'approvazione della Regola e festa di tutti i Santi dell'Ordine Serafico, durante la celebrazione dell'Eucaristia comunitaria, si faccia la rinnovazione della Professione religiosa¹¹.

Art. 11

Il Ministro provinciale con il suo Definitorio designi un luogo dove i frati che ne hanno l'esigenza possano fare esperienza di eremo, secondo lo spirito della Regola degli Eremiti, dettata da San Francesco¹².

Art. 12

In ogni fraternità si coltivino le devozioni particolari dell'Ordine: Via Crucis, Corona francescana, Novena di San Francesco. Il sabato, dopo cena, si reciti o si canti il Tota Pulchra¹³.

Art. 13

§1 Ogni frate presbitero celebri l'Eucaristia secondo l'intenzione del proprio Guardiano.

§2 Il Guardiano curi che vengano celebrate mensilmente una Messa per i benefattori vivi e defunti e una per i bisogni della fraternità.

§3 Il Ministro provinciale applichi sempre per la Provincia.

Art. 14

§1 In ogni fraternità, alla morte di un frate, il Guardiano curi che vengano celebrate tante Messe quanti sono i frati presbiteri della fraternità¹⁴.

§2 Nella fraternità di appartenenza del frate defunto si celebri anche il trigesimo e l'anniversario.

Art. 15

Alla morte di un frate lo spoglio e la destinazione di ogni cosa in suo uso sono riservate al Ministro provinciale, il quale può delegare.

¹⁰ SSGG 2,2.

¹¹ SSGG 12,d.

¹² CCGG 29; SSGG 15.

¹³ SSGG 12,a,b,c.

¹⁴ SSGG 18.

Art. 16

§1 Alla morte del genitore di un Frate, nella sua fraternità, si celebri la Liturgia Eucaristica, possibilmente concelebrata, e una parte della Liturgia delle Ore dei defunti¹⁵.

§2 In ogni fraternità si applichi una S. Messa per la morte del genitore di un frate, anche se questi fosse morto prima¹⁶.

§3 Per i genitori che abbiano più figli frati i suffragi siano in ragione del numero di questi.

Art. 17

In ogni fraternità per ogni sorella Clarissa defunta dei monasteri esistenti nella Provincia, si applichi una S. Messa.

Art. 18

Durante il Capitolo provinciale si celebri una S. Messa per i frati, parenti e benefattori morti nel triennio precedente.

¹⁵ SSGG 19,2.

¹⁶ SSGG 19,2.

CAPITOLO III

“Voi siete tutti fratelli”

(Rnb 22,33)

Titolo I

Comunione fraterna

Art. 19

I frati della Provincia si dimostrino fratelli tra di loro e con tutti i frati dell'Ordine; aderiscano volentieri alle iniziative promosse e segnalate dai competenti organismi provinciali¹⁷.

Art. 20

Il Capitolo locale sia per tutti strumento idoneo per la revisione di vita, per lo scambio di esperienze ed iniziative, per la formazione permanente.

Art. 21

§1 Tutti i frati abbiano la massima cura verso i fratelli infermi ed anziani.

§2 L'Infermeria provinciale offra l'assistenza materiale e spirituale per mezzo di personale qualificato. Abbia un responsabile nominato dal Definitorio e un regolamento proprio¹⁸.

Art. 22

Tutti gli automezzi e strumenti sono beni in uso alla fraternità; siano proporzionati numericamente alle reali esigenze di apostolato e qualitativamente allo stato di poveri.

Art. 23

Quei frati che, in ragione di uno specifico ufficio, devono disporre personalmente di un automezzo, abbiano il permesso scritto del Ministro provinciale.

Art. 24

§1 L'ospitalità sia generosamente praticata verso i religiosi, anche di altri Ordini, e verso i membri del Clero diocesano, i parenti dei frati e i benefattori.

§2 Qualora l'ospitalità dovesse protrarsi per oltre un mese, avuto il parere favorevole dal Capitolo locale, il Guardiano chieda l'autorizzazione al Ministro provinciale.

¹⁷ CCGG 50; SSGG 23.

¹⁸ CCGG 44; SSGG 22.

Art. 25

§1 Il Capitolo locale nomina il Verbalista, il Cronista, il Bibliotecario e i titolari degli altri incarichi per la vita della fraternità.

§2 Il Guardiano nella qualità di archivista della casa:

- ordini ed aggiorni l'archivio secondo le direttive dell'Archivista provinciale, conservando i documenti in luogo riservato e chiuso.
- non ceda o presti documenti ad alcuno senza intesa con l'Archivista provinciale.

Art. 26

Oltre alla direzione e al funzionamento della biblioteca spetta al Bibliotecario provinciale:

- emanare direttive e criteri di base per la catalogazione e l'ordinamento delle biblioteche conventuali.
- suggerire l'acquisto di opere, riviste, ecc.

Art. 27

§1 Ogni fraternità, nel Capitolo locale, stabilisca il modo concreto di intervento per sovvenire alle necessità della Chiesa e dei poveri¹⁹.

§2 Verso i genitori, i parenti e benefattori dei frati nutrano un sincero affetto, curino i rapporti di familiarità e di riconoscenza²⁰.

Titolo II

Relazioni con l'intera famiglia francescana

Art. 28

Sia assicurata l'assistenza spirituale alle sorelle del Secondo Ordine e si preferisca quella alle suore e agli Istituti secolari di ispirazione francescana.

Art. 29

Tutte le fraternità favoriscano l'incremento dell'Ordine Francescano Secolare e promuovano l'istituzione e lo sviluppo della Gi.Fra. e degli Araldini.

Art. 30

§1 L'assistente regionale dell'OFS è nominato dal Ministro provinciale con il consenso del Definitorio²¹.

§2 Il Ministro provinciale nomina gli Assistenti locali dell'OFS, e gli Assistenti zonal e locali della Gi.Fra., secondo i rispettivi statuti.

§3 Per la nomina dell'Assistente regionale e degli Assistenti locali dell'OFS, deve essere consultato il Consiglio delle fraternità dell'OFS interessate²².

¹⁹ CCGG 53.

²⁰ CCGG 54.

²¹ SSGG 29.

Art. 31

Nelle Parrocchie francescane, l'OFS, la Gi.Fra. e gli Araldini abbiano il posto preminente fra tutte le organizzazioni ecclesiali.

Art. 32

Il Ministro provinciale nomini l'Assistente della Fraternità Francescana Missionaria della Speranza "S. Elisabetta d'Ungheria", scegliendo da una terna presentata dal Consiglio della medesima fraternità.

Art. 33

Il Ministro provinciale nomini l'Assistente della Associazione "Fraternità Cristiana", con sede in Guidonia Montecelio (Roma), scegliendo da una terna presentata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

²² SSGG 29; CCGG OFS 91,3.

CAPITOLO IV

“Pellegrini e forestieri in questo mondo”

(1Pt 2,11 – Rb 6,2)

Art. 34

§1 Per la modifica delle disposizioni di cui all’Art. 74,1 delle CCGG si richiede la licenza scritta del Ministro provinciale²³.

§2 Prima della Professione solenne il frate faccia la rinuncia a tutti i beni personali nelle forme richieste dalla legge civile²⁴.

Art. 35

§1 I frati mettano a vantaggio della Fraternità tutti i proventi percepiti a qualunque titolo (stipendi, pensioni, sussidi, ecc.)²⁵.

§2 I frati possessori di conto corrente personale, postale o bancario, curino che accanto alla propria firma venga apposta anche quella del Guardiano o dell’Economista locale, autorizzati a firmare disgiuntamente.

§3 Il Ministro provinciale non conceda ai singoli frati autorizzazioni di spese, se non in casi particolari e dopo avere sentito il Guardiano e, se necessario, il Discretorio o il Capitolo locale.

Art. 36

I frati si adeguino alle leggi civili vigenti in materia di assistenza sanitaria, previdenza sociale e sistema pensionistico, salvo il prescritto dell’Art. 79 § 2 delle CCGG²⁶.

Art. 37

Tutti i frati depositino presso la Curia provinciale il testamento olografo a favore dell’Ente giuridico della Provincia, di quanto civilmente hanno o potranno avere.

Art. 38

In base all’Art. 81 delle CC.GG. e all’Art. 34,2 degli SS.GG., la questua sia regolata dal Definitorio provinciale.

²³ CCGG 74,2.

²⁴ CCGG 75,3.

²⁵ SSGG 259.

²⁶ SSGG 33.

Art. 39

Per l'accettazione di legati, offerte, donazioni ci si attenga alle norme dell'Art. 35 degli SS.GG.²⁷.

Art. 40

§1 Il Ministro provinciale può concedere ai frati il permesso di viaggiare nell'ambito del continente europeo e in Terra Santa e, con il consenso del Definitorio, in tutto il mondo²⁸.

§2 Il Guardiano può concedere tale permesso nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 41

La fraternità in Capitolo locale stabilisca le modalità delle vacanze dei frati e provveda alle relative spese; le vacanze siano conformi allo spirito di povertà e compatibili con gli impegni comunitari²⁹.

²⁷ CJC 1303,1-2.

²⁸ SSSG 38,2.

²⁹ SSSG 40.

CAPITOLO V

“Per questo vi mandò per il mondo”

(Cfr. Lc 9)

Titolo I

Organizzazione dell’Evangelizzazione

Art. 42

L’organizzazione dell’evangelizzazione pastorale e missionaria della Provincia è di competenza del Ministro provinciale e del suo Definitorio. Essa è promossa tramite il Segretariato per le missioni e l’evangelizzazione³⁰.

Art. 43

Il Segretariato provinciale per le missioni e l’evangelizzazione è presieduto da un Segretario ed è composto dall’Animatore per l’evangelizzazione, dall’Animatore delle missioni e da tutti i Delegati dei settori di evangelizzazione dipendenti dalla Provincia³¹.

Art. 44

Spetta al Segretario per le missioni e l’evangelizzazione³²:

§1 promuovere e coordinare, in dipendenza dal Ministro provinciale, tutta l’evangelizzazione nella Provincia;

§2 convocare, d’intesa con il Ministro provinciale, quando lo ritiene opportuno, i Delegati dei vari settori di evangelizzazione;

§3 presentare al Capitolo provinciale una relazione sull’attività del Segretariato.

Art. 45

I settori di evangelizzazione sono:

- Evangelizzazione missionaria;
- Missioni al popolo;
- OFS;
- Gi.Fra.;
- Parrocchie;
- Santuari;
- Case di spiritualità;
- Pastorale giovanile;
- Pastorale della salute;
- Pastorale penitenziaria;

³⁰ SSGG 51,1.

³¹ SSGG 51,2.

³² SSGG 52.

- Comunicazioni;
- Ecumenismo e Dialogo;
- GPIC;
- Cultura;
- Commissariato di Terra Santa³³.

Art. 46

§1 L'Animatore dell'evangelizzazione ha il compito di coordinare, coadiuvato da un consiglio, l'attività pastorale dei vari settori e di convocare e presiedere almeno una volta l'anno l'assemblea di tutti i Delegati per la programmazione³⁴.

§2 I Delegati dei vari settori di evangelizzazione presenteranno annualmente nell'Assemblea di programmazione e di verifica una relazione sull'attività svolta e sul programma dell'anno successivo.

Art. 47

L'attività pastorale delle Missioni al popolo è promossa dalla Fraternità di evangelizzazione itinerante.

Titolo II

Attività parrocchiale

Art. 48

Il Delegato provinciale dei parroci:

- viene nominato dal Ministro provinciale su indicazione dei parroci e dei vicari parrocchiali e dura in carica per tre anni;
- ha il compito di incrementare l'impegno dei confratelli parroci affinché le nostre parrocchie abbiano la fisionomia francescana nello stile e nell'azione pastorale;
- promuove l'aggiornamento pastorale dei frati parroci e vicari parrocchiali, e cura i rapporti con il Consiglio nazionale "Unione parroci";
- presenta al Ministro provinciale in occasione del Capitolo una relazione sulle attività pastorali delle parrocchie della Provincia.

Art. 49

Nelle parrocchie le attività pastorali, l'ordine e l'orario delle celebrazioni sono coordinati dal parroco d'intesa con il Guardiano e con il Capitolo locale.

Art. 50

§1 Il Parroco goda di una certa stabilità, indicata nella durata di anni nove³⁵.

³³ SSGG 74,1.

³⁴ SSGG 52,3.

³⁵ CJC 522; Enc CEI p. 1120.

§2 Il Parroco nell'amministrazione dei beni parrocchiali segua le norme del Diritto canonico e della Convenzione stipulata con l'Ordinario diocesano, e ne presenti mensilmente in visione i registri al Capitolo locale³⁶.

Titolo III

Giustizia, Pace e Integrità del creato

Art. 51

L'Animatore provinciale di GPIC ha il compito di:

- animare i frati circa i valori riguardanti GPIC;
- promuovere e coordinare l'integrazione di GPIC³⁷ nella vita e nei servizi della Provincia;
- rendere più incisiva e qualificante la presenza dei frati nei servizi e nelle attività sociali.

Art. 52

L'Animatore provinciale di GPIC nell'organizzare la formazione e il lavoro di GPIC entro i confini della Provincia è coadiuvato da un Consiglio, composto da almeno due consiglieri³⁸.

Titolo IV

Evangelizzazione Missionaria

Art. 53

L'opera missionaria è promossa tramite l'Animatore provinciale delle Missioni che ne coordina metodi e mezzi³⁹.

Art. 54

L'Animatore provinciale delle Missioni è aiutato da un Consiglio aperto ai laici, proposti dall'Animatore, approvati dal Definitorio.

³⁶ CJC 537.

³⁷ SSGG 45,3.

³⁸ SSGG 45,2.

³⁹ SSGG 52,2.

Art. 55

Spetta all'Animatore provinciale delle Missioni incrementare l'interesse per l'ideale missionario, diffondere la conoscenza dei problemi missionari, tenere vive le relazioni tra la Provincia e le Missioni.

Art. 56

§1 In ogni fraternità si celebri la Giornata delle Missioni francescane secondo le direttive dell'Animatore provinciale delle Missioni, d'intesa con il Guardiano.

§2 Tutte le offerte, comunque raccolte, siano inviate all'Animatore provinciale delle Missioni che, d'intesa con il Provinciale, provvederà ad utilizzarle per far fronte alle esigenze delle Missioni⁴⁰.

Titolo V**Commissariato di Terra Santa****Art. 57**

Il Commissario di Terra Santa promuove la conoscenza, l'interesse e la devozione ai Luoghi Santi; organizza pellegrinaggi verso i medesimi; raccoglie aiuti nel territorio⁴¹.

⁴⁰ SSGG 72.

⁴¹ SSGG 74,2; 77.

CAPITOLO VI
“Devono desiderare di avere lo Spirito del Signore
e la sua santa operazione”
 (Rb 10,8)

Titolo I
Formazione e Studi

Art. 58

A norma dell'art. 82 §1 degli SSGG, viene costituito il Segretariato provinciale per la Formazione e gli Studi, presieduto dal Segretario, formato:

- dal Segretario Formazione e Studi;
- dal Moderatore per la formazione permanente;
- dai Guardiani delle case di formazione;
- dai Maestri delle case di formazione;
- dal Responsabile per accompagnamento degli under ten di professione solenne;
- da un frate della Provincia residente nella Casa di Noviziato interprovinciale;
- dal Bibliotecario provinciale;
- dall'Animatore vocazionale provinciale;
- dal Responsabile per la Formazione ai Ministeri Ordinati.

Art. 59

Spetta al Segretario per la Formazione e gli Studi:

§1 promuovere e coordinare, in dipendenza dal Ministro provinciale, la formazione e gli Studi nella Provincia.

§2 convocare i membri del Segretariato per la Formazione e gli Studi;

§3 presentare al Capitolo provinciale una relazione sull'attività del Segretariato e, una volta l'anno, al Definitorio provinciale la relazione sullo stato della formazione⁴².

Art. 60

Spetta al Capitolo provinciale approvare le linee programmatiche per ogni triennio circa la formazione permanente, tenendo conto delle iniziative dell'Ordine, della COMPI, in raccordo con le tematiche della CEI⁴³.

⁴² SSGG 82,2.

⁴³ SSGG 85.

Art. 61

§1 Il Moderatore per la formazione permanente avrà cura di mettere in esecuzione il piano provinciale per la formazione permanente, dopo l'approvazione del Definitorio provinciale⁴⁴.

§2 Il Moderatore per la formazione permanente, libero da altri incarichi, collabora con il Ministro provinciale nell'animazione delle fraternità locali.

Art. 62

I frati sono tenuti a partecipare alle iniziative programmate dal Moderatore per la formazione permanente⁴⁵.

Art. 63

§1 Il Definitorio provinciale nomina un Responsabile per la guida e l'accompagnamento dei frati nei primi sette anni dalla professione solenne.

§2 Il programma, preparato dal Responsabile insieme con il Moderatore per la formazione permanente, sia approvato dal Definitorio provinciale.

§3 Il Responsabile non escluda la collaborazione di esperti religiosi e laici⁴⁶.

Titolo II

Cura pastorale delle vocazioni

Art. 64

§1 L'Animatore vocazionale provinciale è coadiuvato da un Vice Animatore e da un'équipe di frati nominati dal Definitorio provinciale⁴⁷.

§2 L'Animatore vocazionale abbia un Progetto per la cura pastorale delle vocazioni approvato dal Definitorio provinciale.

§3 L'Animatore vocazionale, coadiuvato dalla fraternità di accoglienza vocazionale, operi in stretta collaborazione con il Segretario per la Formazione e gli Studi, i Guardiani, i Parroci, i Maestri delle Case di formazione e con gli Assistenti dell'OFS e Gi.Fra.

Art. 65

§1 In tutte le nostre chiese, ogni anno, si celebri la giornata vocazionale francescana, organizzata dall'Animatore provinciale della Cura Pastorale vocazionale d'intesa con il Guardiano o il Parroco.

§2 Le offerte siano destinate alla Pastorale vocazionale.

Titolo III

Formazione iniziale

⁴⁴ SSGG 86.

⁴⁵ SSGG 86.

⁴⁶ SSGG 86.

⁴⁷ SSGG 89.

Art. 66

Il Maestro di ogni casa di formazione organizza l'attività formativa con la collaborazione del Coetus formatorum, ciascuno secondo le proprie competenze, e secondo i programmi indicati dal Segretariato per la Formazione e gli Studi⁴⁸.

Il Postulato**Art. 67**

Il periodo del Postulato inizia con l'ammissione del candidato da parte del Ministro provinciale. Prima dell'ingresso il candidato dovrà presentare i documenti prescritti dal diritto universale⁴⁹.

Art. 68

Al Postulato normalmente vengono ammessi quei candidati che siano stati seguiti per un congruo periodo dagli animatori vocazionali zonali e abbiano fatto qualche esperienza nella fraternità di accoglienza vocazionale, abbiano completato la scuola dell'obbligo e, possibilmente, i corsi di scuola media superiore se vogliono proseguire negli studi⁵⁰.

Art. 69

L'anno di Postulato si protrae fino a due, nel rispetto dei cammini personalizzati, a discrezione del Ministro Provinciale.⁵¹

Art. 70

La valutazione sulla idoneità del postulante viene espressa dal Maestro, sentito il parere del Coetus formatorum. Tale valutazione redatta per iscritto, va inviata al Ministro provinciale e al Maestro dei novizi, al momento dell'ingresso del postulante in noviziato.

Art. 71

Ogni postulante deve consegnare al Ministro provinciale la domanda di ammissione al Noviziato e la dichiarazione prevista dagli SSGG art. 92.

⁴⁸ SSGG 90; 105,2.

⁴⁹ SSGG 90,1.

⁵⁰ SSGG 90.

⁵¹ SSGG 90,3.

Il Noviziato

Art. 72

§1 I candidati al Noviziato, con i requisiti necessari e i documenti richiesti, sono accettati dal Ministro provinciale, tenuto conto della relazione presentata dal Maestro del Postulato⁵².

§2 Il Noviziato, attualmente interprovinciale, è regolato dagli Statuti Peculiari approvati dal Definitorio generale.

Art. 73

Compiuto il Noviziato, se ritenuto idoneo, premessa la votazione da parte del Coetus formatorum, il novizio sia ammesso dal Ministro provinciale alla professione temporanea da rinnovarsi annualmente per un tempo non inferiore a tre anni⁵³.

Il post noviziato

Art. 74

La rinnovazione della professione sarà fatta nelle mani del Ministro provinciale o di un suo delegato, dopo che questi avrà preso visione della richiesta scritta del professo temporaneo, della relazione scritta dal Maestro e sottoscritta dal Coetus formatorum⁵⁴.

Art. 75

Durante il periodo della professione temporanea, la formazione peculiarmente francescana abbia un programma elaborato dal Segretariato per la Formazione e gli Studi, approvato dal Definitorio⁵⁵.

Art. 76

Per l'ammissione alla professione solenne, la valutazione sarà espressa con voto segreto. Ad essa parteciperanno tutti i frati professi solenni della Casa in cui il candidato ha trascorso l'ultimo anno e il Coetus formatorum⁵⁶.

Art. 77

Prima della professione solenne il candidato esplicherà al Ministro provinciale l'intenzione di accedere o meno al Ministero ordinato.

Art. 78

La formazione dei candidati al Ministero ordinato nel periodo successivo alla professione solenne prosegue sotto la guida del Responsabile a ciò designato⁵⁷.

⁵² SSGG 93; 95.

⁵³ SSGG 102; 104.

⁵⁴ SSGG 103,2; 107.

⁵⁵ SSGG 106; RS 148.

⁵⁶ CCGG 159,2; SSGG 107,3.

⁵⁷ SSGG 109-112; RFF 217; 233-240.

Art. 79

Nelle case di formazione i frati di voti temporanei partecipino al Capitolo locale nelle sedute di carattere organizzativo e formativo.

Titolo IV**Promozione degli studi****Art. 80**

§1 I frati, avviati ai ministeri e agli Ordini sacri o no, frequentino un corso provinciale o nazionale di perfezionamento teologico-francescano.

§2 Ai frati, che, dopo l'ordinazione presbiterale, non accedono ai corsi di specializzazione si propongano dei corsi di aggiornamento anche fuori Provincia⁵⁸.

Art. 81

Ai frati con opzione laicale venga data la possibilità di frequentare i corsi di teologia e di qualificazione tecnico-professionale.

Art. 82

§1 Nella scelta di candidati in vista di studi superiori di specializzazione si tenga conto delle loro reali capacità e inclinazioni e delle necessità oggettive della Chiesa e della Provincia.

§2 Nella scelta di tali candidati il Ministro provinciale senta il parere del Segretariato provinciale per la Formazione e gli Studi.

Art. 83

Gli studenti destinati ai corsi di specializzazione siano ascritti ad una fraternità presso la quale possano dimorare durante il soggiorno in Provincia, e siano seguiti nel corso degli studi dal Segretario per la Formazione e gli Studi.

Art. 84

Per gli aspetti economici, i soggetti in formazione e tutti i frati studenti, anche quelli residenti fuori Provincia, dipendono dal Definitorio.

⁵⁸ SSGG 113; 114.

CAPITOLO VII
“I frati siano tenuti ad obbedire a frate Francesco
e ai suoi successori”
(Rb 1,3)

Titolo I
Autorità nella Provincia

Art. 85

§1 L'autorità suprema della Provincia risiede nel Capitolo provinciale, legittimamente indetto e celebrato⁵⁹.

§2 Spetta al Capitolo provinciale⁶⁰:

- procedere alle elezioni;
- promuovere la vita religiosa della Provincia;
- redigere, approvare, interpretare, modificare, derogare o abrogare in tutto o in parte gli Statuti particolari e gli altri Statuti peculiari dati per la vita della Provincia⁶¹.

Art. 86

Il Ministro provinciale governa la Provincia con potestà ordinaria da solo o con il suo Definitorio, a norma del Diritto universale e proprio⁶².

Art. 87

Il Definitorio provinciale in quanto ente collegiale è composto dal Ministro provinciale, dal Vicario provinciale e dai Definitori, in numero di quattro⁶³.

Art. 88

Il Guardiano regge la Fraternità con potestà ordinaria da solo o, nei casi determinati dal diritto, con il Capitolo locale o con il Discretorio, dove esiste, a norma delle Costituzioni, degli Statuti Generali e Particolari⁶⁴.

⁵⁹ CCGG 173; CJC 631,1.

⁶⁰ CCGG 215.

⁶¹ SSPP 2,1.

⁶² CCGG 175,2.

⁶³ CCGG 222,1; SSGG 215,1.

⁶⁴ CCGG 175,3.

Art. 89

Tutti i singoli frati dimoranti nella Provincia siano assegnati ad una fraternità della Provincia.

Titolo II

Capitolo Provinciale

Preparazione

Art. 90

Il Ministro provinciale sei mesi prima della celebrazione del Capitolo ne avverta il Ministro generale⁶⁵.

Art. 91

Il Ministro provinciale, almeno quattro mesi prima del Capitolo, comunichi gli argomenti, concordati con il Definitorio, che saranno trattati in Capitolo⁶⁶.

Art. 92

Il Ministro provinciale, sentito il Definitorio può richiedere una relazione da presentare al Capitolo su particolari attività dei frati o della Provincia.

Art. 93

Spetta al Definitorio:

- nominare il Segretario del Capitolo almeno sei mesi prima della sua celebrazione;
- accogliere e inserire nell'ordine dei lavori del Capitolo eventuali argomenti e proposte avanzati dai Capitoli locali o dai singoli frati, se presentati prima della indizione del Capitolo⁶⁷.

Art. 94

Al Visitatore debbono esibirsi:

- una relazione sullo stato della fraternità redatta dal Guardiano, esaminata ed approvata dal Capitolo locale;
- i registri di:
 - Amministrazione conventuale e parrocchiale;
 - Amministrazione delle SS. Messe;
 - Amministrazione Opere provinciali e locali.
- i verbali:
 - del Discretorio, dove esiste;
 - del Capitolo locale;

⁶⁵ CCGG 216.

⁶⁶ SSGG 167,1.

⁶⁷ SSGG 167,2.

- della Visita canonica;
- legati e oneri;
- cronaca del convento;
- l'archivio.

Art. 95

I vocali del Capitolo sono distinti in due gruppi:

- vocali di diritto;
- vocali deputati, eletti dalla base a norma delle Costituzioni, degli Statuti Generali e dei presenti Statuti.

Elezione dei vocali

Art. 96

§1 Il Presidente del Capitolo determina il giorno in cui si dovrà procedere all'elezione dei deputati e alla eventuale designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale, nonché il tempo entro il quale gli si dovranno far pervenire le schede votate.

§2 Il Presidente del Capitolo in tempo utile farà pervenire a tutti i religiosi, che hanno diritto al voto, la lista dei frati eleggibili e le schede per le votazioni.

Art. 97

Il numero dei deputati al Capitolo, da eleggere, sia pari a quello dei vocali di diritto⁶⁸.

Art. 98

§1 Nella elezione dei deputati al Capitolo godono di voce attiva e passiva tutti i frati professi solenni della Provincia che non ne siano stati privati, tranne i vocali di diritto⁶⁹.

§2 I frati della Provincia, professi di voti solenni che, con il permesso del Definitorio per legittima causa, risiedono in altre Province dell'Ordine da almeno due anni o anche meno ma con l'animo di restarvi se partecipano alle votazioni della Provincia ospitante non possono partecipare alla elezione dei deputati⁷⁰.

§3 I frati della Provincia che con il permesso del Definitorio dimorano per un determinato tempo fuori di una casa dell'Ordine per motivo di salute, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell'Ordine godono di voce attiva e passiva.

⁶⁸ SSGG 169,2.

⁶⁹ SSGG 169,1.

⁷⁰ SSGG 246.

Art. 99

§1 L'elezione dei deputati al Capitolo sarà fatta con schede.

§2 Ad essa vengono ammessi tutti i frati aventi diritto in ordine di anzianità di professione, esclusi i vocali di diritto.

§3 Ogni frate elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei frati da eleggere, arrotondato per eccesso.

Art. 100

Le schede per la designazione dei deputati al Capitolo possono essere consegnate in due modi:

- alla presenza della fraternità riunita, ogni frate elettore consegna la propria scheda in busta chiusa. Il Guardiano introdurrà in una busta tutte le schede consegnate, accludendo un verbale sottoscritto dai votanti in cui viene annotato il numero delle schede consegnate; sigillerà la busta contenente le schede e curerà di trasmetterla al Presidente del Capitolo;
- ogni frate avente diritto al voto trasmette la propria scheda al Presidente del Capitolo mettendo ben in vista la scritta "Contiene scheda per l'elezione dei deputati al Capitolo" e la propria firma.

Art. 101

Lo scrutinio delle schede viene fatto dal Presidente del Capitolo alla presenza di due frati della Provincia aventi diritto al voto da lui scelti con funzione di scrutatori. Essi sono vincolati dal segreto.

Art. 102

Sono considerate nulle le schede che sono:

- non contrassegnate dal sigillo della Provincia e dalla firma del Presidente del Capitolo o del Ministro provinciale;
- con più voti espressi di quanto stabilito;
- non accompagnate dal verbale di consegna;
- espresse in forma equivoca e senza sufficiente chiarezza;
- pervenute oltre il tempo stabilito.

Art. 103

Nel dubbio sulla validità di una scheda, il Presidente, sentito il parere degli scrutatori, decide della validità o meno della stessa.

Art. 104

Nella votazione dei deputati risultano eletti coloro che hanno riportato la maggioranza delle preferenze. A parità di voti viene proclamato eletto il frate più anziano di professione e, a parità di professione, il più anziano di età.

Art. 105

§1 Al termine di ogni scrutinio, il Presidente redigerà un documento in duplice copia dell'esito della consultazione, sottoscritta assieme ai due scrutatori. Un esemplare resterà nell'archivio della Provincia e l'altro sarà trasmesso alla Curia generale assieme agli atti del Capitolo.

§2 Il risultato dello scrutinio sia comunicato al più presto alla Provincia.

§3 Le schede scrutinate e quelle arrivate dopo lo spoglio siano conservate dal Presidente e, durante il Capitolo, siano distrutte.

Art. 106

Il Presidente del Capitolo

- comunica alla Provincia, in tempo opportuno, l'ordine dei lavori del Capitolo;
- invia una relazione sommaria dei temi che verranno trattati;
- sentito il parere del Definitorio, costituisce le Commissioni capitolari e ne indica presidenti e segretari.

Art. 107

I responsabili di opere a carattere provinciale presenteranno per il Capitolo una relazione delle attività svolte e dei programmi per il futuro, accompagnata da una relazione amministrativa.

Designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale

Art. 108

§1 La designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale da parte di tutti i frati professi solenni della Provincia avviene con due consultazioni⁷¹.

§2 Il numero dei candidati da proporre all'ufficio di Ministro provinciale è di tre⁷².

§3 La designazione avverrà con schede e per la consegna e lo spoglio si rispetteranno le norme per le elezioni dei deputati.

Art. 109

Nella prima consultazione possono essere espresse non più di cinque preferenze in favore dei frati eleggibili.

Art. 110

§1 Nella seconda consultazione vengono proposti solo i primi cinque frati che hanno riportato il maggior numero di preferenze nella prima consultazione.

§2 Nella seconda consultazione possono essere espresse non più di tre preferenze.

⁷¹ SSGG 180,1.

⁷² SSGG 180,3.

§3 Nella seconda consultazione viene considerata nulla la scheda che contiene la preferenza per un frate fuori dai cinque candidati⁷³.

Art. 111

Dopo la seconda consultazione, il Presidente del Capitolo comunichi per iscritto alla Provincia i nomi dei candidati approvati dal Definitorio generale e i voti da essi riportati.

Elezione del Ministro provinciale

Art. 112

§1 Il Ministro provinciale viene eletto da tutti i frati professi solenni della Provincia.

§2 Per l'elezione del Ministro provinciale vengono proposti i tre frati che hanno riportato maggiori preferenze nella consultazione previa, e per i quali è stato chiesto ed ottenuto il beneplacito del Definitorio generale.

§3 Per l'elezione del Ministro provinciale viene espressa una sola preferenza per i tre candidati proposti.

Art. 113

§1 Lo spoglio delle schede viene compiuto alla presenza del Capitolo, prima di procedere all'elezione del Vicario e dei Definitori provinciali.

§2 Risulta eletto Ministro provinciale il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto⁷⁴.

Art. 114

Se nell'elezione del Ministro provinciale non è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto, il Capitolo provinciale subentra di diritto all'elezione del Ministro iniziando dal primo scrutinio.

Celebrazione del Capitolo

Art. 115

Compiute le votazioni per le elezioni dei deputati e per la designazione dei candidati all'ufficio di Ministro Provinciale, il Presidente convoca con lettera il Capitolo provinciale, indicando:

- i nomi dei vocali;
- il luogo e la data della celebrazione del Capitolo;
- i documenti e le relazioni da portare o da inviare.

Art. 116

Sono vocali di diritto al Capitolo:

⁷³ SSGG 180,4.

⁷⁴ SSGG 133,2.

- il Presidente del Capitolo;
- il Ministro provinciale;
- il Vicario provinciale;
- i Definitori;
- il Segretario della Provincia;
- il Ministro provinciale scaduto nel Capitolo precedente;
- i Guardiani della Provincia.

Sono vocali eletti:

- i deputati eletti dai frati professi solenni aventi diritto, nella proporzione stabilita dagli Statuti particolari.

Art. 117

Un deputato legittimamente eletto e, a giudizio del Presidente, impossibilitato ad intervenire che rinunci al suo mandato prima della convocazione del Capitolo sia sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 118

§1 I Definitori sono eletti in Capitolo a maggioranza assoluta in un'unica votazione. Ognuno dei vocali può esprimere tante preferenze quanti sono i Definitori da eleggere.

§2 Se nel primo e secondo scrutinio non risultano eletti tutti i Definitori, nel terzo scrutinio verranno eletti coloro che avranno ottenuto la maggioranza relativa⁷⁵.

Art. 119

I Guardiani servendosi dei moduli preparati dalla Curia provinciale, dovranno inviare per il Capitolo:

- la relazione circa l'attività della Fraternità⁷⁶;
- l'attestato di aver soddisfatto agli oneri delle SS. Messe ed Esercizi Spirituali;
- il sommario della cronaca;
- l'aggiornamento dell'inventario.

I suddetti documenti dovranno essere sottoscritti dal Capitolo locale o dal Discretorio, ove esiste.

⁷⁵ SSGG 133; 215.

⁷⁶ SSGG 196.

Art. 120

§1 Il Presidente, col beneplacito dell'assemblea, può invitare i frati non vocali, ma che ricoprono uffici o incarichi in Provincia, e anche altre persone a partecipare ai lavori del Capitolo in qualità di esperti.

§2 I frati non vocali possono intervenire alle discussioni dell'Assemblea con il permesso del Presidente.

Art. 121

Se il nuovo Ministro provinciale è assente dal Capitolo si sospendano, sino al suo arrivo, le elezioni del Vicario e del Definitorio.

Art. 122

Se il Vicario o qualcuno dei Definitori neo-eletti è assente, il Capitolo continua i suoi lavori e i nuovi eletti vengono convocati come vocali di diritto.

Congresso capitolare

Art. 123

Entro un trimestre, dalla conclusione del Capitolo, nella data che il Presidente avrà concordato col Definitorio, si terrà il Congresso capitolare⁷⁷.

Art. 124

Spetta al Congresso capitolare, su proposta del Ministro provinciale, nominare:

- con votazione segreta:
 - il Segretario della Provincia;
 - i Guardiani;
 - i Maestri delle Case di formazione;
 - i Parroci;
 - il Rappresentante o i Rappresentanti legali della Provincia;
 - l'Economo provinciale.
- con beneplacito orale:
 - i Vicari delle case;
 - i Delegati delle case filiali;
 - i Vice Maestri delle Case di formazione;
 - il Coetus formatorum;
 - gli Economi delle case;
 - l'Archivista provinciale;
 - il Bibliotecario provinciale;
 - il Segretario del Segretariato per la Formazione e gli Studi;
 - il Moderatore per la Formazione permanente;
 - il Segretario del Segretariato per le missioni e l'evangelizzazione;
 - l'Animatore dell'Evangelizzazione;

⁷⁷ CCGG 217.

- l'Animatore delle Missioni ;
- l'Animatore vocazionale provinciale;
- il Delegato per le Missioni al popolo;
- il Delegato provinciale per l'Ecumenismo;
- l'Animatore provinciale GPIC;
- il Vice Economo provinciale;
- il Responsabile per la Formazione ai Ministeri Ordinati.
- il Commissario di Terra Santa.

Art. 125

Qualora il Capitolo provinciale decida di istituire il Consiglio plenario della Provincia, spetterà al Congresso capitolare fissare il tempo della sua costituzione e convocazione⁷⁸.

Titolo III

Consiglio Plenario

Art. 126

È compito del Consiglio plenario:

- promuovere la vita religiosa della Provincia;
- curare che siano eseguite le decisioni e le disposizioni del Capitolo provinciale;
- prestare aiuto al Definitorio e al Ministro provinciale nel governo della Provincia e nelle questioni di particolare importanza;
- trattare quelle questioni che il Definitorio avrà proposto.

Art. 127

Il voto del Consiglio plenario è:

- consultivo;
- deliberativo a giudizio del Definitorio⁷⁹.

Art. 128

§1 Fanno parte del Consiglio plenario, oltre al Ministro provinciale, al Definitorio e al Segretario della Provincia⁸⁰:

- il Segretario del Segretariato per la Formazione e gli Studi;
- il Moderatore della formazione permanente;
- l'Animatore provinciale della Cura pastorale vocazionale;

⁷⁸ CCGG 218; SSGG 176.

⁷⁹ SSGG 178.

⁸⁰ SSGG 177,1.

- il Segretario del Segretariato delle Missioni e dell'Evangelizzazione;
- l'Animatore dell'Evangelizzazione;
- l'Animatore delle Missioni;
- il Delegato dei Parroci;
- l'Assistente provinciale dell'OFS;
- due Frati da scegliersi tra i Guardiani;
- sei frati professi solenni.

§2 Al Consiglio Plenario possono essere chiamate dal Definitorio anche altre persone in qualità di esperti.

Art. 129

Per l'elezione dei membri da scegliere tra i Guardiani e i frati valgono le norme per la scelta dei deputati al Capitolo⁸¹.

Art. 130

Il Consiglio Plenario sarà convocato almeno una volta all'anno ed ogni qual volta il Ministro provinciale, sentito il Definitorio, lo riterrà opportuno⁸².

Art. 131

§1 In vista della convocazione del Consiglio il Definitorio preparerà un elenco degli argomenti da trattare e lo invierà a tutti i conventi.

§2 I Capitoli locali hanno il diritto di proporre altri argomenti che saranno vagliati dal Definitorio per l'ammissione alla trattazione dal Consiglio stesso.

Art. 132

§1 La presidenza del Consiglio spetta al Ministro provinciale o, nel caso egli fosse impedito, al Vicario provinciale o al Definitore più anziano.

§2 Nella prima seduta il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e un Vice Segretario e stabilisce norme per la procedura dei lavori.

§3 Un sommario degli argomenti trattati e delle conclusioni adottate sia inviato a tutti i conventi.

⁸¹ SSGG 177,2.

⁸² SSGG 177,2.

Titolo IV

Governo della Provincia

Art. 133

Il Ministro provinciale negli affari ordinari della Provincia è coadiuvato:

- dal Definitorio con voto consultivo e deliberativo;
- dal Consiglio plenario, se esiste, con voto consultivo o deliberativo⁸³;
- dall'Assemblea dei Guardiani con voto consultivo;
- dai Segretariati per la Formazione e Studi e per le Missioni e l'Evangelizzazione e dal Consiglio per gli Affari economici, con voto consultivo o parere motivato.

Art. 134

Il Definitorio procederà con votazione segreta, oltre i casi previsti dall'Art. 124a dei presenti Statuti, nell'evenienza di:

- compra o vendita di immobili;
- questioni legali;
- apertura e chiusura di conventi;
- accettazione o rinuncia di Parrocchie.

Art. 135

Spetta al Ministro provinciale con il consenso del Definitorio:

- concedere ai frati l'indulto di dimorare fuori da una casa dell'Ordine, per giusta causa, ma non per più di un anno, a meno che ciò non sia per motivi di salute, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell'Ordine;
- determinare il contributo che le fraternità e i frati incaricati in attività fuori della Provincia o della Casa religiosa devono versare all'amministrazione provinciale;
- deliberare restauri, ricostruzioni ed adattamenti degli immobili, determinare l'uso più opportuno delle parti inutilizzate delle case e la locazione di beni immobili, udito il Capitolo locale interessato e gli organi competenti.

Art. 136

Spetta al Ministro provinciale con il consiglio del Definitorio:

- nominare l'Assistente regionale dell'OFS, su proposta del Consiglio regionale e i membri del Discretorio, ove esiste, su proposta del Capitolo locale;
- ammettere i candidati al Noviziato, alla Professione temporanea e alla Professione solenne.

⁸³ SSPP 127.

- nominare i censori per esaminare i libri da pubblicare da parte dei frati della Provincia⁸⁴.

Art. 137

Il Ministro provinciale può richiedere il consiglio o il consenso dei singoli Definitori per lettera e, nei casi che non concedono dilazioni, anche per telefono.

Titolo V

Governo delle case

Art. 138

Le Fraternità della Provincia sono divise in⁸⁵:

- Guardianati;
- Case filiali.

Art. 139

La Casa filiale fa parte di un Guardianato ed è formata da almeno due frati professi solenni ascritti al Guardianato⁸⁶.

Art. 140

§1 Il Guardiano nell'esercizio del suo ufficio è coadiuvato dal Vicario, dal Discretorio, dove esiste, e dal Capitolo locale⁸⁷.

§2 In assenza del Guardiano o del Vicario, regge la casa il frate presbitero discreto più anziano, e ove non esiste il Discretorio, il frate più anziano di professione.

§3 Il Discretorio è composto dal Vicario, dall'Economo e da uno o più frati di voti solenni, eletti dal Definitorio su proposta del Capitolo locale⁸⁸.

Art. 141

Le case filiali sono rette da Delegati⁸⁹. I frati che vi dimorano partecipino regolarmente al Capitolo locale del Guardianato.

Art. 142

§1 I Delegati delle case filiali curino il retto svolgimento della vita di preghiera, di fraternità e di apostolato.

§2 Le case filiali possono godere di personalità giuridica e non di autonomia economica e amministrativa⁹⁰.

⁸⁴ SSGG 62.

⁸⁵ SSGG 230.

⁸⁶ SSGG 230.

⁸⁷ SSGG 240.

⁸⁸ SSGG 244; 245.

⁸⁹ SSGG 231.

Art. 143

È compito del Guardiano:

- animare la formazione continua della fraternità;
- convocare e presiedere il Capitolo locale e il Discretorio;
- tenere aggiornati e firmati i Verbali delle sedute del Capitolo locale e del Discretorio;
- controllare l'amministrazione economica;
- inviare le relazioni al Governo della Provincia;
- aggiornare l'inventario e l'archivio;
- favorire l'aggiornamento culturale e pastorale dei frati (partecipazione a convegni, riunioni, abbonamenti a riviste, incremento della biblioteca, ecc.).

Art. 144

§1 Il Capitolo locale sia convocato almeno otto volte l'anno⁹¹.

§2 Il Guardiano comunichi in anticipo la data e gli argomenti che saranno trattati. Gli altri frati hanno la facoltà di suggerire e proporre per tempo altri argomenti.

Art. 145

Il Capitolo locale ha il compito di:

- promuovere l'osservanza e il continuo rinnovamento e aggiornamento della vita religiosa;
- concordare l'orario e lo svolgimento degli atti comunitari con particolare riguardo alle Celebrazioni liturgiche (per quanto riguarda le parrocchie cfr. Art. 50 di questi Statuti);
- stimolare lo spirito e la pratica della carità fraterna attraverso un dialogo aperto, sincero e sereno;
- programmare e armonizzare l'attività comunitaria, studiando e scegliendo i mezzi e i metodi più adatti all'indole dei fratelli, alle esigenze dei tempi, all'ambiente in cui si lavora;
- stabilire le forme e i tempi di penitenza;
- discutere e concordare le risposte da dare ad eventuali richieste dei Superiori maggiori, nonché le eventuali proposte da sottoporre al Capitolo provinciale o al Definitorio;
- curare i buoni rapporti con il Clero diocesano e i benefattori;
- controllare i registri delle SS. Messe e dell'amministrazione conventuale;
- definire i limiti della clausura, da proporre al Definitorio⁹²;

⁹⁰ SSGG 231.

⁹¹ SSGG 242,1; 243.

⁹² SSGG 25.

- assegnare ai singoli frati i vari uffici e compiti non assegnati dal Definitorio;
- esercitare le funzioni del Discretorio nelle case dove non è stato costituito.
- Progettare e approvare il programma ecologico delle fraternità⁹³.

Art. 146

Il Capitolo locale, a norma degli Statuti Generali 254, esprime:

- voto deliberativo per
 - l'alienazione di beni della fraternità;
 - l'opportunità di spese straordinarie;
 - la contrazione di debiti e mutui;
 - l'assunzione di personale di servizio.
- voto consultivo per⁹⁴
 - la costruzione, i restauri e la ricostruzione degli immobili.

Art. 147

Fuori dei casi ordinari, i frati prima di allontanarsi dalla casa chiedano il dovuto permesso al Guardiano. I frati debitamente autorizzati che si allontanano dalla propria residenza lascino il loro recapito.

Art. 148

§1 Il Guardiano procuri di tenere aggiornati gli indirizzi dei familiari dei frati e dei benefattori e ne mandi copia alla Curia provinciale.

§2 Il Guardiano procuri che sia compilato e aggiornato l'inventario descrittivo e fotografico degli oggetti di interesse storico o artistico esistenti nella chiesa e nella casa, da consegnarsi al nuovo Guardiano quando questi subentra nel suo ufficio.

§3 Il Guardiano al termine del suo ufficio faccia le consegne al successore in presenza del Ministro provinciale o di un Definitore delegato.

Art. 149

§1 L'assunzione di personale di servizio e di ogni altra categoria di lavoratori è di competenza del Rappresentante legale nel rispetto delle leggi vigenti. Essa sia fatta su proposta del Discretorio o, dove esso non esiste, del Capitolo locale.

§2 Il Guardiano avrà cura di depositare presso l'Economo provinciale la quota annua per il trattamento di liquidazione.

Art. 150

Tutti i settori di attività particolari della Provincia siano regolati da Statuti peculiari approvati dal Definitorio.

⁹³ DCG n.19.

⁹⁴ SSGG 252.

Titolo VI

Amministrazione dei beni

Art. 151

In Provincia è istituito il Consiglio per gli Affari Economici e per l'edilizia.

Art. 152

§1 Il Consiglio è formato dall'Economo e Vice Economo provinciale, da due frati designati dal Definitorio e dal Rappresentante Legale.

§2 Le attribuzioni e i compiti di cui al §1 unitamente ai compiti dell'Economo e del Rappresentante Legale sono determinati da Statuti peculiari.

Art. 153

I contributi che le fraternità versano alla Provincia siano in tassazione unica nella percentuale stabilita dal Definitorio, sentito il parere del Consiglio per gli Affari economici, sulle entrate lorde delle case e secondo le convenzioni delle parrocchie.

Art. 154

Le relazioni economiche, con la scadenza determinata dagli Statuti peculiari, devono essere inviate all'Economo provinciale, oltre che dalle case, anche dai Segretari o Delegati delle attività provinciali che tengono un'amministrazione a qualsiasi titolo.

Art. 155

Il Definitorio determini i limiti circa le spese straordinarie, l'alienazione dei beni, l'assunzione di debiti entro i quali il Guardiano può agire da solo o necessita del consenso del Capitolo locale o del Definitorio.

CAPITOLO VIII
“I Ministri ammoniscono
e con carità e umiltà correggono i frati”
(Rb 10,1)

Art. 156

I frati siano misericordiosi nel giudicare i fratelli “che peccano”. Li sostengano con la preghiera e il consiglio saggio ed illuminato, e si adoperino con carità, perché si emendino e perseverino nella loro vocazione⁹⁵.

Art. 157

Il Ministro provinciale se sarà costretto a punire il fratello impenitente, lo faccia con carità e affetto materno, dopo avere fatto ricorso ad ogni mezzo salutare per aiutarlo ad emendarsi.

Art. 158

La rimozione da un ufficio o incarico, conferito per ballottaggio, può essere decretata, per grave causa, dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio, osservate le prescrizioni del diritto⁹⁶.

Art. 159

Ai frati che lasciano l’Ordine, o che ne sono dimessi, venga concesso, se ne fanno richiesta, un contributo economico. Il Ministro provinciale con il suo Definitorio esamini la richiesta e valuti caso per caso, stabilendo un adeguato e proporzionato contributo economico.

⁹⁵ CCGG 251; SSGG 268.

⁹⁶ SSGG 139,2.

INDICE

ENTI GIURIDICI DELLA PROVINCIA	3
DECRETO DI APPROVAZIONE	5
DECRETO DI PROMULGAZIONE	7
SIGLE ED ABBREVIAZIONI	8
CAPITOLO I - “Osservare il Santo Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo”.....	9
CAPITOLO II - “Spirito di orazione e devozione”	11
CAPITOLO III - “Voi siete tutti fratelli”	15
Titolo I - Comunione fraterna	15
Titolo II - Relazioni con l’intera famiglia francescana.....	16
CAPITOLO IV - “Pellegrini e forestieri in questo mondo”	19
CAPITOLO V - “Per questo vi mandò per il mondo”	21
Titolo I - Organizzazione dell’Evangelizzazione	21
Titolo II - Attività parrocchiale	22
Titolo III - Giustizia, Pace e Integrità del creato	23
Titolo IV - Evangelizzazione Missionaria.....	23
Titolo V - Commissariato di Terra Santa	24
CAPITOLO VI - “Devono desiderare di avere lo Spirito del Signore...”	25
Titolo I - Formazione e Studi	25
Titolo II - Cura pastorale delle vocazioni	26
Titolo III - Formazione iniziale	27
Titolo IV - Promozione degli studi.....	29
CAPITOLO VII - “I frati siano tenuti ad obbedire a frate Francesco...”	31
Titolo I - Autorità nella Provincia	31
Titolo II - Capitolo Provinciale	32
Titolo III - Consiglio Plenario	39
Titolo IV - Governo della Provincia.....	41
Titolo V - Governo delle case	42
Titolo VI - Amministrazione dei beni	45
CAPITOLO VIII - “I Ministri ammoniscano...”	47
INDICE	49

Finito di stampare
nel mese di Ottobre 2016 presso
CURIA PROVINCIALE OFM DI SICILIA
Convento di Terra Santa
Via Terrasanta, 79
90141 Palermo

